

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

58.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SABBATINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	778	
BOATO	778	
CASINI	778	
RICCI	778	
VIOLANTE	777	
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
DE CATALDO ed altri: Modifica dell'articolo 454 del codice civile (1442) . .	778	
PRESIDENTE	778, 781, 782, 783, 785, 786	
BOATO	785	
BOTTARI	780, 783	
DE CATALDO, <i>Relatore</i>	779, 782, 784, 786	
DE CINQUE	783	
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	783	
ONORATO	784	
PENNACCHINI	785	
		RICCI 781, 784, 786
		RIZZO 780, 783
		SABBATINI 782
		VIOLANTE 782, 785

La seduta comincia alle 15,30.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Inversione
dell'ordine del giorno.**

VIOLANTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 1442,

« Modifica dell'articolo 454 del codice civile », di iniziativa del gruppo radicale, per passare poi al seguito della discussione del disegno di legge n. 919 relativo al trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena.

PRESIDENTE. Desidero conoscere la opinione dei colleghi sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Violante.

CASINI. Come relatore del primo provvedimento all'ordine del giorno, il disegno di legge n. 919, non mi oppongo alla inversione dell'ordine del giorno a condizione che da parte di tutti i gruppi venga formalmente dichiarato che nella ipotesi in cui non fosse possibile pervenire nella seduta odierna alla votazione definitiva della proposta di legge n. 1442 la Commissione nella sua prossima seduta, cioè quella di mercoledì prossimo, tornerà a discutere come primo punto all'ordine del giorno il disegno di legge riguardante i cappellani delle carceri. Solo nel caso in cui la Commissione sia disposta ad assumere formalmente l'impegno che chiedo, sono disposto a non oppormi alla richiesta dell'onorevole Violante; non va infatti dimenticato che del disegno di legge n. 919 ci stiamo occupando fin dall'inizio della legislatura, che il gruppo comunista ha chiesto una serie di rinvii ai quali mi sono sempre adattato tenendo conto delle esigenze di approfondimento che effettivamente esistevano, che è stato chiesto un ulteriore rinvio quando ormai era stata raggiunta una intesa tra i gruppi e che non è dunque assolutamente il caso di rischiare un rinvio *sine die*. Riassumendo la mia posizione, mi dichiaro disposto ad accettare l'inversione dell'ordine del giorno soltanto nel caso in cui il disegno di legge n. 919 venga nuovamente iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 7 ottobre.

RICCI. La ragione della richiesta di inversione dell'ordine del giorno sta nel fatto che il tempo a nostra disposizione è

oggi assai limitato. Dal momento che la proposta di legge di modifica dell'articolo 454 del codice civile consta di un articolo unico, e potrebbe al massimo trasformarsi in un provvedimento di due articoli, credo che la discussione su di essa possa rapidamente esaurirsi e si possa addivenire oggi stesso alla sua approvazione. Il gruppo comunista non ha alcuna difficoltà ad assumere l'impegno di iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno di mercoledì prossimo il seguito della discussione sul disegno di legge n. 919.

BOATO. Affermo anch'io che l'inversione dell'ordine del giorno della seduta di oggi non pregiudica affatto l'ordine del giorno della prossima settimana.

PRESIDENTE. Desidero precisare che, ritenendo che oggi non fosse più possibile procedere alla seduta in sede legislativa a causa dei concomitanti impegni di aula, mi ero già preoccupato di predisporre l'ordine del giorno della seduta di mercoledì 7 ottobre indicando gli stessi provvedimenti già all'ordine del giorno di oggi, e, in particolare, al primo punto il disegno di legge n. 919 relativo al trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena ed al secondo punto la proposta di legge n. 1442. Con questo credo di aver accolto la richiesta del collega Casini.

Se non vi sono obiezioni, può dunque rimanere stabilito di invertire l'ordine del giorno nel senso di discutere per prima la proposta di legge n. 1442.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge De Cataldo ed altri: Modifica dell'articolo 454 del codice civile (1442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Cataldo ed altri: « Modifica dell'articolo 454 del codice civile ».

Come i colleghi ricordano, durante la seduta precedente è stata svolta (da me,

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1981

in sostituzione del relatore De Cataldo che era assente perché indisposto) la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 454 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Rettificazioni.* - La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri in tutti quei casi in cui la realtà attuale non appaia più conforme a quella accertata al momento della nascita.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri ».

L'onorevole De Cataldo ha presentato il seguente emendamento: *Al primo comma, dopo la parola: « nascita », aggiungere le parole: « ovvero di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto ».*

Gli onorevoli Bottari, Onorato e Ricci hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

« Dopo il primo comma dell'articolo 454 del codice civile è inserito il seguente comma:

"La sentenza può ordinare la rettificazione quando è stata accertata una sessualità effettiva, originaria o successiva, diversa da quella denunciata al momento della nascita " ».

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2.

« La sentenza di rettifica di cui al secondo comma dell'articolo 454 del codice

civile estingue il reato previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e, se vi è stata condanna definitiva, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo unico con i seguenti articoli:

ART. 1.

« Qualora il sesso di una persona è diverso da quello accertato al momento della nascita e risultante dagli atti dello stato civile, il tribunale, su istanza dello interessato e sentito il pubblico ministero, dispone con sentenza la rettificazione degli atti dello stato civile.

Il tribunale, prima di deliberare, può disporre indagini, anche sanitarie, per accertare il sesso della persona ».

ART. 2.

« La sentenza preveduta dall'articolo precedente determina lo scioglimento del matrimonio.

Gli effetti dello scioglimento del matrimonio sono regolati dalle disposizioni contenute nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, in quanto applicabili ».

ART. 3.

« La sentenza di rettificazione preveduta nell'articolo 1 può essere opposta a chiunque ».

DE CATALDO, *Relatore.* L'emendamento da me presentato tende a porre riparo ad una mia omissione: infatti, mi ero preoccupato di inserire quello che non c'era ed avevo omesso quello che c'era.

Mi sembra che le previsioni dell'attuale articolo 454 del codice civile, allorché si riferisce alla ricezione di un atto omesso od alla rinnovazione di un atto smarrito o distrutto, debbano rimanere anche nella nuova formulazione di tale articolo.

Colgo inoltre l'occasione per anticipare il mio giudizio sugli altri emendamenti proposti. Non ho obiezioni di fondo da muovere al primo dei due emendamenti presentati dal gruppo comunista. Devo dire, infatti, che l'ottica entro la quale mi sono posto nel presentare questa proposta di legge è stata quella di proporre un intervento sul titolo XIV del codice civile, cioè sulla rettifica dello stato civile, che fa seguito a tutta una serie di momenti (tra i quali il giudizio e la sentenza, perché l'articolo 454 del codice civile si basa sull'esistenza di una sentenza passata in giudicato). Pertanto, non ho obiezioni di merito da muovere al primo emendamento del gruppo comunista, salvo quella relativa alla puntualità del suo inserimento in questo provvedimento.

Lo stesso devo dire per l'articolo aggiuntivo, proposto sempre dal gruppo comunista, al quale sono pure favorevole. Il solo problema è quello dell'inserimento di questa norma particolare, che non ha carattere civilistico, nel codice civile.

Quanto alle proposte contenute negli emendamenti del collega Rizzo, per quanto interessanti e suggestive, non mi pare che offrano indicazioni di facile attuazione.

La soluzione migliore potrebbe essere quella di prevedere due articoli, uno che riprenda le indicazioni fornite dalla proposta di legge e dall'emendamento Bottari (nel senso, cioè, che la rettificazione degli atti dello stato civile prevista dall'articolo 454 può essere disposta anche quando è stata accertata una sessualità effettiva, originaria o successiva, diversa da quella registrata al momento della nascita) e l'altro che si riferisca alle conseguenze penali.

BOTTARI. Prendo atto della disponibilità dimostrata dal relatore e del giudizio che egli ha espresso sui nostri emendamenti.

Per quanto riguarda il primo emendamento (quello sostitutivo dell'articolo unico), riteniamo che esso costituisca una formulazione più propria dal punto di vista scientifico, perché fa richiamo alla terminologia medica parlando di sessua-

lità effettiva, originaria o successiva, intendendosi così significare che i caratteri sessuali denunciati al momento della nascita possono trasformarsi o a seguito di intervento chirurgico o per il fatto che al momento della nascita essi non erano ben definiti ed hanno assunto nello sviluppo successivo della persona caratteristiche definite.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, esso ha avuto origine dalle preoccupazioni derivanti dal fatto che molti degli interessati al provvedimento hanno pendenze penali essendo stati denunciati per « travestimento » in base alle norme vigenti, con la conseguenza del ritiro della patente di guida, del passaporto e, se titolari di essa, anche della licenza commerciale. Con la presentazione dell'articolo 2 abbiamo ritenuto di ovviare a tali difficoltà.

RIZZO. Vorrei far presente che non mi sembra opportuno operare all'interno dell'articolo 454 del codice civile per due ordini di motivi. Il primo riguarda la dizione contenuta nell'articolo unico della proposta di legge, nella parte dove si precisa che « la rettificazione degli atti dello stato civile è operata in tutti quei casi in cui la realtà attuale non appaia conforme a quella della nascita ».

Vorrei ricordare che oltre agli atti di nascita, tra gli atti dello stato civile sono da comprendere gli atti di morte e quelli che riguardano i matrimoni. Per questo motivo la dizione contenuta nella proposta mi sembra riduttiva in quanto si occupa di rettificazioni che riguardano gli atti di nascita. Vorrei far presente che le rettificazioni di cui tratta l'articolo 454 del codice civile non possono essere limitate alle ipotesi in cui nel tempo si è avuto un mutamento della « realtà ». Occorre la rettificazione, anche nel caso di errori materiali contenuti nell'atto dello stato civile quando, cioè, fin dall'origine vi sia stata una trascrizione errata. Mi pare, pertanto, che il testo della proposta di legge, in quanto fa solo riferimento ai casi in cui la realtà attuale non appare che conforme a quella della nascita, lascia

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1981

fuori tutti i casi in cui la rettificazione è imposta da vizi originari dell'atto.

Vi è un secondo motivo per il quale non ritengo opportuno incidere nell'ambito dell'articolo 454 del codice civile e riguarda gli effetti che sono propri delle sentenze di rettificazione. Vorrei ricordare che l'articolo 455 del codice civile dispone che la sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

Non credo che vi sia alcuno che voglia attribuire effetti limitati alla rettificazione che riconosca il sesso reale della persona; sicché anche per questo motivo è il caso di procedere alla riforma con una disposizione autonoma, cioè con una norma che consenta la rettificazione degli atti dello stato civile, anche quando la rettificazione riguarda il sesso della persona. In questo senso consento con la posizione illustrata dalla collega Bottari.

Vorrei dire infine che nel momento in cui portiamo avanti una riforma che preveda la rettifica degli atti dello stato civile per dare riconoscimento al sesso reale della persona, non possiamo non farci carico delle conseguenze giuridiche di una tale rettificazione e mi sembra che dovremmo, quanto meno, preoccuparci degli effetti della rettificazione sul matrimonio nei casi in cui ad uno dei coniugi è riconosciuto un sesso diverso.

Ci sarebbero altri specifici aspetti da regolamentare e forse sarebbe il caso di riconoscere all'interessato la possibilità di chiedere gratuitamente l'intervento chirurgico per la sistemazione del suo sesso, ma mi rendo conto che questa non è la sede per affrontare tali problemi per non compromettere il sollecito *iter* parlamentare della riforma. Ho voluto comunque chiarire i motivi per i quali avevo presentato il mio emendamento e preannuncio che sono disposto ad aderire all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bottari.

PRESIDENTE. Vorrei far notare che rischiamo di incamminarci su terreni tra

loro completamente diversi; preliminare è la scelta del terreno sul quale muoverci.

La proposta di legge al nostro esame parte dal fatto che esistono sentenze di tribunale di carattere accertativo che sanciscono la diversa situazione fisica di determinati soggetti ma che allo stato attuale gli ufficiali dello stato civile non possono tener conto di tali sentenze ai fini di una rettifica dei registri.

In effetti, l'attuale articolo 454 del codice civile prevede che le rettifiche possano essere fatte soltanto dopo sentenza passata in giudicato relativamente ad errori od omissioni; nel caso di cui ci stiamo occupando non si tratta né di errore né di omissioni, ma di una modifica della realtà fisica.

La proposta di legge presentata dal collega De Cataldo mira soltanto a permettere le rettificazioni dello stato civile anche nell'ipotesi di mutata realtà fisica.

Invito, pertanto, i colleghi a voler rimanere nell'ambito della proposta originaria, perché in questo momento non saremmo in grado di valutare tutti gli effetti giuridici derivanti da una situazione anagrafica diversa da quella registrata al momento della nascita. Potremmo disciplinare soltanto alcuni di tali effetti, il che significherebbe, implicitamente, escludere gli altri.

Per questi motivi sarei dell'opinione di rimanere nello stretto ambito della proposta originaria, pur riconoscendo che vi sono conseguenze ulteriori che andranno disciplinate nella sede loro propria, cioè, quella penalistica.

RICCI. Ho apprezzato molto il suo intervento, signor presidente, e ritengo anch'io che ci si debba muovere nell'ambito dell'originaria proposta di legge, che ha ad oggetto il primo comma dell'articolo 454 del codice civile che limita la possibilità dell'inserimento di correzioni negli atti dello stato civile a casi che non contemplan le rettificazioni del sesso. L'ampiamiento della possibilità di rettifica degli atti dello stato civile in modo da comprendervi anche questa ipotesi è l'ottica nella quale si muovono gli emenda-

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1981

menti a firma dell'onorevole Bottari ed altri, che, a nostro avviso, rappresentano un opportuno sforzo di maggior precisazione, dal punto di vista tecnico, della formulazione dell'articolo unico della proposta di legge De Cataldo ed altri.

Tuttavia, proprio per accogliere l'osservazione del presidente, se siamo tutti concordi nel muoverci nella direzione e nei limiti del provvedimento in esame, lasciando ad un momento successivo ogni ulteriore valutazione, dichiariamo una nostra eventuale disponibilità a ritirare l'emendamento aggiuntivo Bottari.

SABBATINI. La impostazione data all'inizio dal collega De Cataldo ed il testo della sua proposta di legge, con l'emendamento aggiuntivo proposto al primo comma ci avevano convinto, come gruppo democristiano, a mantenere la posizione assunta fin dall'inizio su questo tema, quando avemmo una serie di contatti con gli interessati.

Credo che dobbiamo continuare a muoverci, così come giustamente ci ha invitato a fare il presidente, sul terreno originario della proposta di legge, pur non sottovalutando l'ipotesi di interventi successivi su questioni come quelle poste dall'onorevole Rizzo.

Ora, dal momento che lo stesso relatore propone soluzioni diverse da quella originaria delineata dalla proposta di legge, riterrei opportuna una breve sospensione per poter riflettere sugli emendamenti proposti e, in particolare, su quello che introduce, tra l'altro, una nuova previsione sulle conseguenze penali della rettificazione.

Ci rendiamo conto del problema, sollevato dal relatore, dell'opportunità di collocare una norma di questo tipo nell'ambito del provvedimento in discussione e aggiungiamo che se questo dovesse creare difficoltà per la rapida approvazione del provvedimento, pur essendo convinti della bontà del nostro emendamento, non insisteremo su di esso. D'altro canto, la nostra volontà di procedere speditamente è confermata dal fatto che non abbiamo

ritenuto di presentare una nostra proposta di legge proprio per non appesantire l'iter procedurale del provvedimento in discussione.

VIOLANTE. Desidero far presente che la nuova formulazione non cambia nulla rispetto alla precedente, limitandosi a prevedere una norma al di fuori del codice civile anziché la modifica di un articolo del codice stesso.

SABBATINI. La materia è molto complessa e non abbiamo potuto riflettere adeguatamente sul testo proposto.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire una riflessione sulle modifiche proposte da parte dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 16,45.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SABBATINI

PRESIDENTE. Riprendendo la seduta, vorrei sapere dal relatore se l'incontro informale avvenuto nel frattempo fra i gruppi ha avuto qualche esito.

DE CATALDO, *Relatore*. Credo che si tratti di un esito positivo. Ritiro l'emendamento precedentemente proposto e invito i colleghi che abbiano presentato emendamenti a ritirarli a loro volta, e sottopongo all'attenzione della Commissione un nuovo testo del provvedimento che credo possa ottenere un generale consenso.

Propongo di sostituire l'articolo unico con due articoli. Di questi il primo tende a modificare l'articolo 454 del codice civile nel senso di lasciare inalterato il primo comma, far diventare terzo l'attuale secondo comma ed inserire un nuovo secondo comma del seguente tenore: « La rettificazione di cui al comma precedente si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato anche in tutti quei casi in cui la realtà attuale non appaia più conforme a quella accertata al momento della

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1981

nascita», che corrisponde in pratica alla dizione precedente della mia proposta. Il secondo articolo, invece, propone di aggiungere il seguente secondo comma all'articolo 455 del codice civile: « Nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo precedente, la sentenza di rettificazione può essere opposta a chiunque ». Devo confessare di essere rimasto abbastanza stupito dall'esistenza di questo articolo 455 il cui contenuto non ricordavo affatto e che mi sembra veramente gravissimo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole De Cataldo, presenta dunque il seguente nuovo emendamento:

Sostituire l'articolo unico con i seguenti:

ART. 1.

« Dopo il primo comma dell'articolo 454 del codice civile è inserito, il seguente comma:

« La rettificazione di cui al comma precedente si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato anche in tutti quei casi in cui la realtà attuale non appaia più conforme a quella accertata al momento della nascita ».

ART. 2.

« All'articolo 455 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma:

« Nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo precedente, la sentenza di rettificazione può essere opposta a chiunque ».

RIZZO. Ritiro gli emendamenti da me presentati ritenendo che la nuova formulazione proposta dal relatore possa essere accolta. Resta inteso che la serie di problemi connessi con la innovazione che con questo provvedimento apportiamo dovrà essere affrontata con estrema sollecitudine.

BOTTARI. Accedo anch'io alla proposta del relatore e ritiro i miei emendamenti pur di favorire il varo tempestivo di que-

sta proposta di legge. Mi rendo ovviamente conto del fatto che rimane insoluta tutta una serie di problemi, che dovranno quanto prima essere affrontati e risolti.

GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non entro nel merito delle modifiche che sono state proposte e mi limito a sollevare un problema di metodo. Ritengo che pur essendovi una serie di problemi sostanziali e procedurali che si ricollegano all'argomento oggi in discussione, questi al momento possano essere trascurati; e ritengo altresì che la nuova formulazione proposta del relatore, ritornando in pratica alla portata originaria della proposta di legge, elimini gli inconvenienti che a mio giudizio derivano dai vari emendamenti proposti; tuttavia, appellandomi al *fair play* che sempre ha regolato i lavori di questa Commissione, dico con molta serenità che il Governo ha bisogno di una ulteriore riflessione per approfondire le conseguenze che possono scaturire dall'approvazione di questo provvedimento. Proporrei, quindi, di rinviare alla prossima settimana il seguito di questa discussione; in caso contrario credo che lo stesso *iter* della proposta di legge potrebbe risultare compromesso.

PRESIDENTE. Invito i colleghi ad esprimersi sulla richiesta di rinvio avanzata dal sottosegretario Gargani.

DE CINQUE. Personalmente concordo sulla opportunità di una pausa di riflessione, in particolare per quanto riguarda la modifica proposta dal relatore all'articolo 455 del codice civile. Soffermandomi un attimo sui citati articoli 454 e 455, sul valore e sul significato della rettificazione, credo che la deroga che si vuole introdurre all'articolo 455 possa addirittura essere in contraddizione con la sistematica generale dell'ordinamento dello stato civile. Al contrario, se ci limitassimo alla sola modifica dell'articolo 454, ritengo che rimarremmo nei limiti di un intervento accettabile, come già affermato dal collega Sabbatini, e tale da consentire l'ap-

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1981

provazione del provvedimento. Ma, se l'onorevole De Cinque insiste nella presentazione di questo comma aggiuntivo all'articolo 455 del codice civile, si rende, a mio avviso, opportuna una pausa di riflessione.

DE CATALDO, *Relatore*. Sono abbastanza scontento, presidente, dalla richiesta del rappresentante del Governo.

Evidentemente ognuno - ed in particolare il Governo - ha il diritto di fare, chiedere e dire quello che vuole; ma - e credo che se ne possa dare atto al gruppo radicale - la preoccupazione che ha messo il gruppo radicale e me personalmente nella stesura di questo articolato è stata quella di cercare di ottenere il consenso di tutti i gruppi per poter approvare la proposta di legge nel più breve tempo possibile.

È inutile che ripeta le ragioni che ci hanno mosso, che sono le stesse - io ritengo - che hanno indotto gli altri gruppi ed il Governo ad aderire alla richiesta di trasferimento in sede legislativa per giungere all'approvazione sollecitata di questo provvedimento. Non è stato tanto il problema del numero delle persone colpite da questa situazione (che è oggettivamente e soggettivamente gravissima ed angosciata), quanto quello della pesantezza e drammaticità di tale situazione, rispetto alla quale è intervenuta in più occasioni la magistratura e la stessa Corte costituzionale.

In considerazione di questa urgenza e poiché credo che la modifica dell'articolo 455 non sia essenziale, dichiaro di essere disposto a ritirare il mio emendamento all'articolo 455 del codice civile, se il Governo rinuncia in tal caso alla sua richiesta di una pausa di riflessione.

ONORATO. Non vorrei che la fretta facesse troppi gattini ciechi. In questo caso, la cecità sarebbe non nella sostanza della norma, bensì nella sua formulazione, perché quando si stabilisce che la rettificazione si fa «...anche in tutti quei casi in cui la realtà attuale non appaia più conforme a quella accertata al momento del-

la nascita» si afferma una banalità, od un'ovvietà. Infatti, il soggetto ha, ovviamente, una realtà attuale diversa da quella che aveva al momento della nascita, non fosse altro perché ha più anni. Sarebbe quanto meno necessario premettere le parole: «In tutti i casi in cui il sesso attuale non risponde più...», eccetera. Ritengo quindi che la formulazione della norma andrebbe approfondita.

RICCI. Desidero precisare - a nome del gruppo comunista - che la formulazione alle quali si è pervenuti dopo la consultazione avvenuta tra i rappresentanti dei gruppi non è entusiasmante. Non vi è dubbio, infatti, che una serie di problemi che sono stati qui sollevati, anche relativamente agli effetti che potrebbero derivare dalle rettificazioni dello stato civile, rimangono accantonati e su di essi bisognerà intervenire (dagli effetti di carattere penale, i quali avevano formato oggetto di un nostro emendamento, ad altri effetti di carattere civilistico).

Ritengo tuttavia che sia estremamente importante, per risolvere intanto un problema angoscioso ed urgente, attuare una prima forma di intervento - quale quella che ha trovato consenzienti tutti i gruppi - per permettere la registrazione negli atti dello stato civile di sentenze rispetto alle quali vi è stato, fino a questo momento, un rifiuto di registrazione.

Mi sembra che la formulazione proposta dall'onorevole De Cataldo, dopo le consultazioni che vi sono state, raggiunga questo effetto, che era, del resto, lo stesso che si proponeva di raggiungere il testo originario della proposta di legge e sul quale il gruppo comunista ha sempre manifestato il proprio consenso.

Per questa ragione, il gruppo comunista è favorevole alla soluzione proposta dall'onorevole De Cataldo e chiede che tale soluzione venga adottata rapidamente in questo ambito limitato.

Pertanto, rivolgo al rappresentante del Governo la viva preghiera di voler aderire - tenuto conto dei limiti entro i quali ci muoviamo - all'immediata approvazione di questo provvedimento.

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1981

PENNACCHINI. Senza voler entrare nel merito della questione, mi permetto di osservare che non è la prima volta che, su richiesta del Governo o di un gruppo politico e allo scopo di far fronte ai doveri del legislatore nel modo migliore possibile, si è consentito a brevi pause di riflessione.

Non mi pare che, anche volendo procedere ad una approvazione sollecitata del testo, così come da alcuni gruppi è stato richiesto, vi sia una piena convinzione circa la sua validità, tanto che lo stesso gruppo comunista ha espresso alcune riserve.

La logica, oltre che il *fair play*, consigliano quindi una pausa di meditazione per approfondire (mi riferisco anche alla sentenza della Corte costituzionale) gli effetti giuridici che provoca una normativa quale quella che si vorrebbe introdurre, della quale nessun gruppo ha potuto sufficientemente valutare le conseguenze.

Se tutto questo può farsi nel breve arco di una settimana, non vedo perché si debba respingere la richiesta di rinvio alla quale, formalmente, aderisco a nome del mio gruppo.

BOATO. Personalmente faccio mie le preoccupazioni espresse sia dal Governo che dall'onorevole Pennacchini, però vorrei far notare che la richiesta di procedere all'approvazione del provvedimento non significa certamente sottovalutare la portata politica e giuridica dello stesso.

Proprio per evitare ritardi e rimanere nei limiti originari della proposta di legge sono stati ritirati gli emendamenti presentati dalla sinistra indipendente, dai comunisti e dal relatore e non sono stati presentati ulteriori emendamenti che avrebbero resa più articolata la materia.

In questo senso condivido le sue preoccupazioni, onorevole Gargani, ma poiché si è convenuto di tornare sostanzialmente al testo originario, che pende di fronte alla nostra Commissione da molto tempo, non mi pare che esista più il rischio di un allargamento della materia scarsamente approfondito.

Appoggio quindi la richiesta di approvazione tempestiva avanzata dal collega De Cataldo, che non è di sfida al Governo e si fa carico di molte preoccupazioni, tanto che sulla formulazione che egli ha proposto esiste una larghissima convergenza, che potrebbe permettere di arrivare oggi stesso a votare il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Non voglio intervenire nella decisione che deve prendere la Commissione; mi permetto però di fare alcune considerazioni, che tengono conto anche della prassi che la nostra Commissione ha sempre osservato nei suoi lavori.

A me sembra che già questa sera sia stato fatto un passo avanti positivo rispetto alle soluzioni che erano state proposte in apertura di seduta, nel senso che siamo arrivati ad una formulazione precisa del provvedimento al nostro esame, che tiene conto delle varie esigenze emerse.

Dal momento che nella giornata di domani saremo ancora impegnati in assemblea, se il Governo e l'onorevole Pennacchini sono d'accordo, si potrebbe rinviare il seguito della discussione a domani mattina alle ore 9.

Mi pare che questa soluzione tenga conto dell'urgenza. Ripeto che, secondo il mio parere personale, siamo arrivati ad una formulazione che è l'unica possibile e tiene conto di tutte le esigenze emerse. Però qualcuno ritiene opportuna una ulteriore riflessione. In pratica, si tratterebbe di rinviare a domani mattina e credo, che questa esigenza possa essere soddisfatta.

VIOLANTE. Dal momento che non si è insistito sugli emendamenti presentati, la maggior parte dei quali sono stati ritirati, mi chiedo che senso abbia insistere per un rinvio del dibattito. È chiaro che sarebbe eccessivo impuntarsi sulla proposta di un rinvio a domani mattina del prosieguo della discussione, ma vorremmo appellarci alla cortesia del sottosegretario, invitandolo a riflettere sulla

VIII LEGISLATURA - QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1981

possibilità di arrivare stasera all'approvazione del progetto di legge.

DE CATALDO, *Relatore*. Premesso che alla cortese richiesta del presidente non posso non rispondere con una assoluta disponibilità non solo mia, ma anche del mio gruppo, devo dire, però, che sono abbastanza scontento dalla situazione che si è venuta a creare; infatti, avevo l'impressione che da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi e del Governo vi fosse completa adesione alla proposta di legge, così come originariamente formulata. Allo stato attuale delle cose però, devo supporre di essermi sbagliato.

RICCI. A me pare che la soluzione proposta dall'onorevole De Cataldo sia tale da consentire una convergenza da tutte le parti; quindi mi sembrava, e mi sembra tuttora, che fossero mature le condizioni per giungere ad una decisione sul provvedimento; evidentemente non è essenziale che ciò avvenga stasera o do-

domani mattina; tuttavia, rinnovo l'invito ad una sollecita approvazione, considerando gli sforzi compiuti per giungere a quella che ritengo una soluzione accettabile da tutti.

Il gruppo comunista ritiene che la proposta saggiamente avanzata dal presidente sia quella che meglio contemperi le diverse esigenze e concorda, quindi, con la sua proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare a domani mattina il seguito del dibattito.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO